

ESF | FSE
Europäischer Sozialfonds
Fondo Sociale Europeo



AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL



PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

Progetto Empowerment – Supporto alla Provincia autonoma di Bolzano nell’attuazione dell’Asse delle Capacità Istituzionali

Gli aiuti “de minimis”

Monica Lai

Webinar 28/05/20

ESF | FSE
Europäischer Sozialfonds
Fondo Sociale Europeo



AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL



PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»

Articolo 3 **Aiuti «de minimis»**

1. Le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento sono considerate misure che non rispettano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e pertanto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

Attenzione ai Fondi SIE!

Art. 1

Si applica a tutti i settori, ad eccezione di:

- a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura
- b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
 - i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
 - ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

Art. 2, par. 2

“Impresa unica”: l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
- b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
- c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
- d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.

Art. 3, par. 2

Massimali

200 000 EUR ad un'impresa unica nell'arco **di tre esercizi finanziari.**

100 000 EUR a un'impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi nell'arco di tre esercizi finanziari.

N.B. Gli aiuti «de minimis» non possono essere utilizzati per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.

L'importo è considerato su **tre esercizi finanziari**
e **calcolato su base mobile** (considerando 10)

Cosa significa?

Il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto «de minimis», si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.

Il superamento del massimale d'aiuto inficia tutta la misura.

L'importo è considerato su **tre esercizi finanziari** e **calcolato su base mobile** (considerando 10)

Cosa significa?

	A	B
T_1	50.000	150.000
T_2	100.000	
T_3	50.000	
T_4	50.000	
T_5	100.000	

L'importo è considerato su **tre esercizi finanziari** e **calcolato su base mobile** (considerando 10)

Cosa significa?

	A	B
T_1	50.000	150.000
T_2	0	0
T_3	0	0
T_4	0	200.000
T_5		

Momento della concessione dell'aiuto

4. Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il **diritto** di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all'impresa.

Concessione e erogazione

ESF | FSE
Europäischer Sozialfonds
Fondo Sociale Europeo



AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL



PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

Nessuna rilevanza hanno:

la forma

l'obiettivo

l'utilizzo di risorse UE

Però:

Ai fini dei massimali gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo.

In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.

In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto «de minimis» è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

Articolo 5 Cumulo

- ❖ Il cumulo è possibile
- ❖ È possibile per gli stessi costi ammissibili sino ai massimali
- ❖ Non è possibile, quindi, per gli stessi costi ammissibili se si superano l'intensità di aiuto o l'importo di aiuto più elevati (più favorevoli) fissati in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione

Articolo 6 **Controllo**

Obblighi di comunicazione dell'autorità concedente l'aiuti *de minimis* nei confronti dell'impresa o delle imprese

Esplicito riferimento al Regolamento, citandone il titolo e il riferimento di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Prima della concessione, richiesta all'impresa di un'autodichiarazione relativa a qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto a norma del presente regolamento o di altri regolamenti «de minimis» durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso (superata dal Registro degli aiuti)

Erogazione dell'aiuto solo dopo la verifica del rispetto dei massimali e di tutte le condizioni del Regolamento

ESF | FSE
Europäischer Sozialfonds
Fondo Sociale Europeo



AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL



PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

Conservazione delle informazioni: i dati riguardanti gli aiuti «de minimis» individuali sono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data di concessione dell'aiuto. I dati riguardanti i regimi di aiuti «de minimis» sono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto individuale a norma del regime in questione

Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, entro venti giorni lavorativi ovvero entro un termine più lungo specificato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare che siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all'importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dalle singole imprese a norma del presente regolamento e di altri regolamenti «de minimis».

Articolo 7 Disposizioni transitorie

Retroattività: Il Regolamento si applica agli aiuti concessi prima dell'entrata in vigore dello stesso purché l'aiuto sia conforme a tutte le condizioni di cui al presente regolamento.

30 giugno 2021: Alla fine del periodo di applicazione del Regolamento (31 dicembre 2020), questo continuerà ad applicarsi per un ulteriore periodo di sei mesi a tutti i regimi di aiuti «de minimis» che soddisfano le condizioni in esso stipulate.